

Cari lettori,

colpisce il seguente dispositivo di una recente ordinanza di rigetto della Corte di Cassazione:

“La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia delle Entrate alla refusione, in favore dei controricorrenti, della somma di euro 14.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge; condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dei controricorrenti, della somma di euro 7.000,00; condanna l’Agenzia delle Entrate al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3.500,00.”

Non dico altro e vi accludo il testo integrale dell’ordinanza, che sarà commentata in un prossimo numero della Rivista.

Saluti cordiali,

Maurizio Lupoi

Civile Ord. Sez. 5 Num. 7161 Anno 2026
Presidente: BALSAMO MILENA
Relatore: BRUNO FRANCESCO
Data pubblicazione: 25/03/2026

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 19810 del Ruolo Generale dell'anno 2022, proposto

DA

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, come in atti domiciliata,

RICORRENTE

CONTRO

SPAFID TRUST S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, **BUSANI ANGELO, MONTIPO' FULVIO**, rappresentati e difesi dagli avvocati Mauro Giovannelli e Francesco Farri, come in atti domiciliati,

CONTRORICORRENTI

avverso la sentenza numero 46/22 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pubblicata in data 11 gennaio 2022.

Udita la relazione svolta dal Consigliere designato, dott. Francesco Bruno, nella camera di consiglio del 27 gennaio 2026.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza numero 46/22, pubblicata in data 11 gennaio 2022, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha accolto l'appello proposto dalla Spafid Trust s.r.l., Angelo Busani e Fulvio Montipò avverso la sentenza numero 834/20 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la quale i contribuenti avevano impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall'amministrazione finanziaria ad un'istanza di rimborso presentata in data 20 luglio 2016, in seguito all'autoliquidazione ed allo spontaneo pagamento dell'imposta di donazione relativa al conferimento di beni in dotazione al *trust* denominato *Equity Dream* (avente la finalità di garantire la gestione e la successiva trasmissione delle partecipazioni di controllo di due società ai beneficiari del disponente, coniuge e discendenti), che, con atto del notaio Angelo Busani del 29 ottobre 2013, Fulvio Montipò aveva istituito, nominando quale *trustee* la Spafid Trust s.r.l., in quanto tale imposta, secondo quanto rappresentato nell'istanza di rimborso, non era dovuta, in virtù dell'esenzione prevista dall'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990.

2. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza, affidandone l'accoglimento a due motivi di impugnazione, ed ha illustrato ulteriormente le sue difese con memoria.

3. La Spafid Trust s.r.l., Angelo Busani e Fulvio Montipò hanno depositato controricorso e, successivamente memoria, concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza delle avverse argomentazioni e richieste.

4. Proposta la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., l'Agenzia delle Entrate instava per la decisione e la

causa, alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, veniva decisa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non è fondato ed, in quanto tale, non merita accoglimento.

2. Con il primo motivo l'Agencia delle Entrate prospetta, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 18, comma 2, lett. e), 24, commi 2 e 4, e 32, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la corte regionale lombarda esaminato un motivo nuovo, non dedotto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e veicolato nel processo irritualmente ed intempestivamente con memoria, avente ad oggetto la presunta insussistenza del presupposto impositivo, non rientrando l'atto di dotazione di un *trust*, a dire dei contribuenti, tra quelli traslativi di ricchezza patrimoniale, suscettibile di essere tassato con l'imposta sulle donazioni, nonostante originariamente si fossero meramente doluti della violazione dell'art. 3, comma 4-ter, del d.lgs. n. 346 del 1990.

3. Il motivo è infondato.

3.1. Il processo tributario è caratterizzato dall'introduzione della domanda *sub specie* di impugnazione dell'atto fiscale per vizi formali o sostanziali (cfr. Cass. n. 23326/13, Cass. n. 15051/14 e Cass. n. 9637/17) e l'autorità giudiziaria adita è tenuta ad esaminare esclusivamente quei vizi specificamente adottati a sostegno del ricorso, non potendo, *ex officio*, prendere in considerazione ragioni diverse rispetto a quelle allegare, anche se risultanti *ex actis*, da reputare estranee al *thema controversum* (cfr. Cass. n. 14798/25). I motivi di impugnazione, infatti, sono funzionali alla denuncia di invalidità

dell'atto impugnato, che, sebbene ricondotta dal legislatore nel novero delle nullità, si riferisce ad ipotesi di annullabilità, perché l'atto, ancorché definito nullo, è destinato, ad onta del *nomen juris*, a produrre effetti come se fosse valido, tanto da costituire titolo per la riscossione e divenire definitivo, se l'interessato non propone ricorso davanti al giudice tributario (cfr. Cass. n. 18448/15 e, nello stesso senso, Cass. n. 12313/18). Il ricorso -che contribuisce, insieme alla pretesa esercitata dall'amministrazione, a circoscrivere l'ambito del contenzioso- è delimitato, come è possibile evincere dall'art. 18 del d.lgs. n. 546 del 1992, dai motivi di impugnazione, che, originariamente dedotti, costituiscono la *causa petendi* della domanda di annullamento (cfr. Cass. n. 21759/11, Cass. n. 15051/14, Cass. n. 19616/18), non modificabile, tramite *nova*, in appello, non essendo possibile dare corpo a nuovi temi di indagine o formulare nuove domande o eccezioni non rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. n. 16829/07, Cass. n. 13742/15 e Cass. n. 27562/18). Le eccezioni non rilevabili d'ufficio -e ad esse si riferisce il divieto sancito dall'art. 57 del d.lgs. n. 546 del 1992, correlato a quello, operante già in primo grado, di prospettare nuovi motivi di impugnazione- sono tutte quelle -definite "eccezioni in senso stretto"- attraverso le quali il contribuente faccia valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa, impeditiva o estintiva della pretesa fiscale, da non confondere con le eccezioni improprie o mere difese, volte esclusivamente a contestare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa tributaria o, specularmente, la fondatezza delle censure articolate dal contribuente avverso l'atto impugnato, ed alle quali -in uno ai vizi di invalidità specificamente denunciati- rimane circoscritta l'indagine demandata al giudice tributario

(cfr. Cass. n. 11223/16, Cass. n. 8073/19, Cass. n. 2413/21 e Cass. n. 8805/24). Non è consentita, infatti, la prospettazione di una situazione fattuale e giuridica diversa rispetto a quella *ab origine* enunciata, salva l'ipotesi peculiare dei motivi aggiunti, dovendo il giudice tributario attenersi rigorosamente alla disamina delle ragioni di invalidità specificamente illustrate, soggette al rigoroso regime delle eccezioni in senso stretto (cfr. Cass. n. 11233/16, Cass. n. 22105/17, Cass. n. 16095/22 e Cass. n. 24798/25), operante, tra l'altro, in tutti i casi in cui la validità dell'atto impugnato sia contestata sotto il profilo del difetto di elementi formali o dell'incompetenza, nonché della violazione di norme sul procedimento (cfr., in questo senso, Cass. n. 19414/15, secondo la quale le denunce inerenti a vizi di invalidità dell'atto impugnato, per difetto di elementi formali, per incompetenza o per violazione di norme che disciplinano il procedimento tributario, integrano eccezioni in senso stretto, nell'ambito delle quali, più in generale, sono destinati a confluire tutti i vizi incidenti sulla validità di un provvedimento emesso all'esito di un procedimento accertativo-impositivo non condotto secondo le norme all'uopo previste dalla legge).

3.2. Ebbene, nel caso di specie, la questione inerente all'impossibilità di ricomprendere l'atto di dotazione di un *trust* nell'ambito applicativo dell'imposta *de qua*, prospettata dai contribuenti solamente con memoria e non con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, non ha determinato alcun ampliamento, sul piano fattuale, del *thema decidendum*, attenendo alla mera contestazione di uno dei presupposti costitutivi -da delibare, ovviamente, anche al cospetto di un diniego di rimborso, al fine di stabilire la correttezza

dell'operato dell'amministrazione finanziaria, in relazione alla sussistenza o meno del diritto a conseguire l'ammontare controverso- della pretesa tributaria, imperiata sulla necessaria ricorrenza, ai fini dell'operatività dell'imposizione, di un trasferimento di ricchezza.

Inoltre, immutato il quadro fattuale, l'applicabilità o meno della disciplina legale, in relazione alle condizioni che rendono possibile la tassazione, è compito precipuo dell'autorità giudiziaria, che è chiamata a svolgerlo perfino in mancanza di qualsivoglia sollecitazione sul punto ad opera delle parti.

4. Con il secondo motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma primo, num. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 2, commi 47 e 49, del d.l. n. 262 del 2006, conv. dalla legge n. 286 del 2006, in quanto, nella vicenda in esame, la costituzione del *trust* aveva una finalità sostanzialmente gestoria -in una prospettiva dinamica- dei beni, circostanza inidonea a sottrarre il relativo conferimento all'applicazione dell'imposta, ancor più considerando che erano state previste attribuzioni patrimoniali nel corso della gestione, non ostando a tale conclusione l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che era basato, tuttavia, sul presupposto che un vero e proprio trasferimento di ricchezza avvenisse solamente alla fine della gestione -con "il riversamento delle sostanze ai beneficiari"- ad opera del *trustee*.

5. Il motivo è infondato.

5.1. L'istituzione di un *trust* ed il conferimento in esso di beni che ne costituiscano la dotazione sono atti fiscalmente neutri, in quanto non danno luogo ad un passaggio effettivo e stabile di ricchezza, ad un incremento del patrimonio del *trustee*, che

acquista solo formalmente la titolarità dei beni, per poi trasferirla al beneficiario finale, sicché non sono soggetti all'imposta in questione, che sarà dovuta, invece, al momento del trasferimento dei beni o diritti dal *trustee* al beneficiario, essendo questa interpretazione la sola conforme ai principi delineati dall'art. 53 Cost., secondo il quale l'imposizione non deve essere arbitraria, ma ragionevole, connessa, cioè, ad un effettivo indice di ricchezza (cfr. Cass. n. 19617/19, Cass. n. 29507/20 e Cass. n. 31857/23).

Il vincolo di destinazione, in cui si sostanziano l'istituzione di un *trust* e l'atto di dotazione, non costituisce un autonomo presupposto impositivo, essendo necessario un effettivo trasferimento di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale (cfr. Cass. n. 21614/16, Cass. n. 16699/19 e Cass. n. 11083/24), di talché l'imposta è dovuta non al momento dell'atto istitutivo o di dotazione patrimoniale, in quanto meramente attuativi degli scopi di segregazione ed apposizione del vincolo, bensì in seguito all'eventuale trasferimento finale del bene o dei beni al beneficiario, giacché solo tale trasferimento è suscettibile di esprimere un effettivo indice di capacità contributiva, ai sensi del summenzionato art. 53 Cost. (cfr. Cass. n. 19167/19), e, quindi, di integrare un arricchimento, a titolo di liberalità, presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle donazioni, avente il carattere della definitività (cfr. Cass. n. 31445/18 e, in senso analogo, Cass. n. 30343/25).

E questa opzione ermeneutica -come è stato segnalato anche nella proposta di definizione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c.- si pone nel solco degli orientamenti espressi dalla stessa Agenzia delle Entrate (cfr., da ultimo, la circ. n. 34 del 2022,

rubricata "Disciplina fiscale dei *trusts* ai fini della imposizione diretta ed indiretta"), a mente dei quali "l'amministrazione, recependo le critiche sollevate dall'utenza, nonché recenti e condivisibili pronunce giurisprudenziali sul tema (cfr. Cass. n. 24153/20, Cass. n. 24154/20, Cass. n. 6080/23, Cass. n. 5073/23, Cass. n. 33425/23 e Cass. n. 2334/24), ha riconosciuto che "l'atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il *trust* ... è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa" ed, al contempo, che "la costituzione del vincolo di destinazione non integra un autonomo presupposto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza".

5.2. E' pur vero -come prospettato dall'Agenzia delle Entrate nel ricorso e ribadito nell'istanza di decisione, depositata in seguito alla proposta di definizione redatta ai sensi dell'art. 380-*bis* c.p.c.- che la vicenda qui riguardata è caratterizzata - nell'ambito di una finalità sostanzialmente gestoria - dalla peculiare previsione di eventuali attribuzioni patrimoniali, durante la vita del *trust*, in favore dei beneficiari, ma è altrettanto vero che, se, al momento dell'istituzione di un *trust* e della dotazione dei beni, l'unica utilità è rappresentata dalla mera segregazione di essi in vista del conseguimento di un determinato risultato di ordine patrimoniale, solamente al conseguimento di un tale risultato - momento in cui la ricchezza si sposta e viene conseguito un incremento di patrimonio economicamente apprezzabile - è ravvisabile una vera e propria capacità contributiva suscettibile di costituire il presupposto -o uno dei presupposti- della tassazione, anche perché, a voler opinare diversamente, si finirebbe per

configurare un'imposizione tributaria anticipata, in relazione, cioè, ad incrementi patrimoniali meramente eventuali -nel caso di specie, peraltro, subordinati ad una serie di condizioni- ed incerti anche nella loro consistenza.

5.3. E', dunque, indispensabile, ai fini dell'applicazione dell'imposta *de qua*, che ricorra un trasferimento attuale ed effettivo, stabile e definitivo di beni, non certo ravvisabile al momento dell'istituzione di un *trust* e del suo atto di dotazione, del tutto inidonei ad esprimere un vero e proprio passaggio di ricchezza, indice di maggiore capacità contributiva e, quindi, tassabile (cfr. Cass. n. 21358/24, secondo la quale l'imposta sulle donazioni e successioni -così come quella di registro, ipotecaria e catastale- presuppone, in ossequio ai principi enucleabili dall'art. 53 Cost., un reale arricchimento del contribuente e non un trasferimento meramente strumentale di beni, come avviene, appunto, con l'istituzione di un *trust*), destinato a concretizzarsi -il suddetto indice di maggiore capacità contributiva- solamente con l'attuazione del programma negoziale insito nella finalità del vincolo di destinazione, con le attribuzioni patrimoniali -eventualmente scaglionate nel tempo- da esso previste.

In questa prospettiva, la tassazione -e ciò non contrasta con la natura del vincolo di destinazione in cui si sostanzia l'istituzione di un *trust*, valorizzandone, anzi, le peculiarità, che, sul piano concreto, possono essere anche variegate, ma reclamano tutte, nell'ambito di una ricostruzione unitaria, l'applicazione dei medesimi principi (cfr. Cass. n. 8082/20)- deve essere inevitabilmente declinata tenendo conto del progressivo compimento del programma di gestione avuto di

mira dal disponente, attraverso i singoli atti che, in ossequio alla sua funzione, gli diano concreta attuazione.

Essi possono consistere nel trasferimento, in un'unica soluzione o nel corso del tempo, dei beni originariamente conferiti in dotazione, ma anche nell'acquisizione, gestione ed erogazione di beni ulteriori e diversi, assoggettabili -al cospetto dei presupposti caso per caso previsti dalla legge- ad un'imposizione che potrebbe avere anche altra natura rispetto a quella in esame (inerente, giova ribadirlo ancora una volta, all'imposta di donazione, quale autoliquidata dai contribuenti ed oggetto, successivamente, di istanza di rimborso), come quella diretta, gravante sui redditi, applicabile -al ricorrere, ovviamente, delle condizioni all'uopo necessarie- ai *trusts* ed ai beneficiari (cfr., a titolo esemplificativo, gli articoli 44 e 73 del TUIR).

6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

8. In virtù del richiamo fatto dall'art. 380-*bis*, comma 3, c.p.c., l'Agenzia delle Entrate deve essere condannata, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favore dei controricorrenti, della somma di euro 7.000,00.

8.1. Inoltre, in applicazione del combinato disposto degli artt. 380-*bis*, comma 3, e 96, comma 4, c.p.c., deve essere condannata al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3.500,00.

8.2. E' stato chiarito che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-*bis*, comma 3, c.p.c. -che,

nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.- codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, giacché non attenersi alla valutazione del proponente, poi confermata dalla decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., sez. un., n. 28540/23). E ciò nonostante tale norma non preveda l'applicazione automatica delle sanzioni da essa contemplate, che resta affidata alla vaglio delle peculiarità del caso concreto (che, nella vicenda in esame, impongono l'applicazione delle sanzioni, stante la palese infondatezza dei motivi di ricorso e dell'istanza dell'amministrazione finanziaria tendente comunque ad ottenere la decisione), in base ad un'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto (cfr. Cass., sez. un., n. 36069/23), avuto riguardo, in particolare, alla sostanziale omogeneità delle ragioni decisorie rispetto al contenuto della proposta (cfr. Cass. n. 23078/25), non sussistendo nemmeno ragioni per escludere tale applicazione nei confronti dell'amministrazione finanziaria (cfr. Cass. n. 4702/25).

9. Non sussiste -e, quindi, non deve essere fatta la relativa dichiarazione- l'obbligo -da parte dell'Agenzia delle Entrate- di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trovando applicazione tale norma nei confronti delle amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 2615/22, Cass. n. 29956/23, Cass. n. 26720/24 e Cass. n.18523/25).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione, in favore dei controricorrenti, della somma di euro 14.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge; condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento, in favore dei controricorrenti, della somma di euro 7.000,00; condanna l'Agenzia delle Entrate al versamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3.500,00.

Così deciso in Roma, 27 gennaio 2026

Il Presidente

Milena Balsamo